

REGOLAMENTO CNF "PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI"

Criticità ed Incongruenze

L'art 35 comma 3 della Legge 247/2012 prevede che *"La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato da CNF"*.

A seguito della nuova redazione, da parte del CNF, del regolamento "PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI" e in attesa della riunione dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, l'Ordine degli Avvocati di Milano ritiene necessario formulare le seguenti osservazioni:

ART. 2 - Sulla misura della contribuzione

2.1 - Il regolamento prevede all'art.2 (comma 1) che il CNF decida l'ammontare del contributo dovuto dagli iscritti agli Albi sulla base delle risultanze del proprio bilancio preventivo.

Si osserva sul punto che il bilancio di previsione è un atto interno del CNF, sul quale gli Ordini territoriali non hanno possibilità di interlocuzione o di osservazioni preventive. Ciò significa che il CNF è libero di preventivare qualunque costo e porto, successivamente, con il solo limite del pareggio di bilancio.

Inoltre, la previsione contenuta all'art. 2 espone gli Ordini a dover richiedere e riscuotere somme dai propri iscritti per conto del CNF determinate unilateralmente da quest'ultimo in relazione ai propri programmi di investimento (privi di ogni preventivo confronto) od alle sue eventuali passività di bilancio.

Tale assenza di confronto preventivo sulle determinazioni delle poste di bilancio previsionale del CNF, correlate alla mancanza di approvazione del consuntivo da parte degli Ordini concretizza la mancanza di parametri oggettivi nella determinazione del contributo.

Pertanto, si suggerisce l'opportunità di fissare un tetto all'aumento del contributo nella misura massima dell'incremento al costo della vita rispetto a quello dell'anno precedente, fatti salvi eventuali contributi straordinari preventivamente condivisi con gli Ordini territoriali.

2.2 — Con riferimento al termine per la determinazione del contributo (30 novembre) si evidenzia che, al fine di consentire agli Ordini territoriali di poter inserire nei propri bilanci preventivi la relativa voce di entrata (quale partita di giro) e, soprattutto per consentire l'adeguata determinazione della quota annuale degli Ordini, il termine per la determinazione **dovrà essere anticipato al 30 ottobre e comunicato agli Ordini territoriali**

entro il successivo 30 novembre. In tal modo gli Ordini forensi avranno il tempo per la determinazione della loro quota annuale e, soprattutto, per adeguare sia le modalità di riscossione in uso (a mezzo MAV, attraverso la modulistica di cassa ecc..).

ART. 3 - Sull'inutilità della comunicazione al CNF dei dati dei propri iscritti

L'art. 3 prevede che i COA, entro il 31 gennaio di ogni anno, comunichino il numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando le nuove iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni, le radiazioni disposte nell'anno precedente.

Atteso che gli Ordini Territoriali già con periodica scadenza trasmettono tali dati al CNF per gli adempimenti connessi al PCT/PEC e alla gestione dell'Albo nazionale e, considerato inoltre che all'art. 15 della L. 247/12 è anche previsto che *“entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente”* si palesa assolutamente superfluo tale nuovo e ulteriore adempimento che impone impone agli Ordini ulteriori oneri ed attività.

Si confida, pertanto, nella soppressione di questo ulteriore termine.

Art.4 - Sulle spese di recupero

L'art.4, inspiegabilmente, impone ai Consigli dell'Ordine territoriali di sostenere tutte le spese per il recupero forzoso anche del contributo CNF senza che sia previsto alcun concorso nelle spese o nella loro anticipazione nonché una compensazione con le somme eventualmente dovute.

Il regolamento, inoltre, non prevede alcun rimborso spese o aggio in favore degli Ordini territoriali.

Si osserva inoltre, che in base al testo del regolamento, così per come è formulato, si corre il serio rischio che le spese di recupero rimangano a carico dei COA non potendo neppure essere ribaltate sul soggetto inadempiente. Difatti, i debitori potrebbero facilmente osservare che è lo stesso regolamento a disporre che le spese rimangano a carico dei COA.

In relazione a tutto quanto precede si palesa **utile ed opportuna una immediata convocazione degli Ordini** presso il CNF al fine di un puntuale esame del testo del regolamento per la riscossione dei contributi che, imponendo gravosi oneri a carico degli Ordini, deve trovare la più ampia preventiva condivisione.